



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 agosto 2020
(OR. en)

10202/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0212 (NLE)**

**ECOFIN 718
FIN 534
UEM 259**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Ilze JUHANSONE, segretaria generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 449 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede alla Grecia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 449 final.

All: COM(2020) 449 final



Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 449 final

2020/0212 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Grecia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID- 19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischiano seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 6 agosto 2020 la Grecia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità greche per verificare l'aumento repentino e severo, dovuto alla pandemia di COVID-19, della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a) all'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi a causa della crisi; b) al costo della loro copertura previdenziale durante il periodo di sospensione; c) all'indennità speciale concessa ai lavoratori autonomi; d) al regime di riduzione dell'orario lavorativo ed e) ai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario. L'aumento riguarda in particolare:

- 1) un'indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID-19 e riguarda la concessione di un'indennità speciale mensile di 543 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi a partire da metà marzo 2020. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro;
- 2) le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento, da parte dello Stato, della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui alla lettera a). Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro;
- 3) un'indennità speciale per i lavoratori autonomi. La misura riguarda un'indennità speciale una tantum di 600 EUR, erogata nel mese di aprile o giugno 2020 ai lavoratori autonomi (economisti, contabili, ingegneri, avvocati, medici, insegnanti e ricercatori);
- 4) un regime di riduzione dell'orario lavorativo che si applica dal 15 giugno 2020 al 15 ottobre 2020 in tutte le imprese a eccezione del settore del trasporto aereo, nel quale è possibile una proroga fino alla fine del 2020. Le imprese ammissibili sono quelle che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20 % e la misura consente una riduzione fino al 50 % dell'orario di lavoro settimanale dei lavoratori dipendenti, a condizione che il rapporto di lavoro sia mantenuto. Dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020 lo Stato copre il 60 % della retribuzione netta del lavoratore dipendente e il 60 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per le ore non

lavorate. Dal 1° luglio 2020 lo Stato copre il 100 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le ore non lavorate, oltre al 60 % della retribuzione netta dei lavoratori dipendenti per le ore non lavorate;

- 5) il finanziamento da parte dello Stato dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali. La misura è rivolta alle imprese stagionali del settore terziario, vale a dire le imprese con il 50 % del fatturato concentrato nel terzo trimestre dell'anno, sulla base dei dati del 2019, e mira a finanziare i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, a condizione che le imprese mantengano lo stesso numero di lavoratori dipendenti che avevano il 30 giugno 2020.

La Grecia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Grecia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi

di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
- la possibilità di rinnovare il debito.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Grecia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID- 19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid- 19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 agosto 2020 la Grecia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.
- (2) Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,4 % e al 196,4 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Grecia diminuirà del 9 % nel 2020.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica greca connessa all'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi a causa della crisi; al costo della loro copertura previdenziale durante il periodo di sospensione; all'indennità speciale concessa ai lavoratori autonomi; al regime di riduzione dell'orario lavorativo e ai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, illustrati nei considerando da 4 a 8.
- (4) Più specificamente, l'atto legislativo del 14 marzo 2020², citato nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

² Atto legislativo del 14 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A' 64) ratificato dall'articolo 3 della legge 4682/2020 (Gazzetta ufficiale A' 76); decisione ministeriale 12998/232 (Gazzetta ufficiale B' 1078 del 28 marzo 2020), decisione ministeriale 16073/287 del 22 aprile 2020 (Gazzetta ufficiale B' 1547 del 22 aprile 2020), decisione ministeriale 17788/346 dell'8

dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID-19 e riguarda la concessione di un'indennità speciale mensile di 543 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi a partire da metà marzo 2020. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

- (5) Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento, da parte dello Stato, della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui al considerando 4. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.
- (6) L'atto giuridico del 20 marzo 2020³, citato nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori autonomi. La misura riguarda un'indennità speciale una tantum di 600 EUR, erogata nel mese di aprile o giugno 2020 ai lavoratori autonomi (economisti, contabili, ingegneri, avvocati, medici, insegnanti e ricercatori).
- (7) Sulla base della legge 4690/2020⁴, citata nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, è stato introdotto un regime di riduzione dell'orario lavorativo che si applica dal 15 giugno 2020 al 15 ottobre 2020 in tutte le imprese a eccezione del settore del trasporto aereo, nel quale è possibile una proroga fino alla fine del 2020. Le imprese ammissibili sono quelle che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20 % e la misura consente una riduzione fino al 50 % dell'orario di lavoro settimanale dei lavoratori dipendenti, a condizione che il rapporto di lavoro sia mantenuto. Dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020 lo Stato copre il 60 % della retribuzione netta del lavoratore dipendente e il 60 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per le ore non lavorate. Dal 1° luglio 2020 lo Stato copre il 100 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le ore non lavorate, oltre al 60 % della retribuzione netta dei lavoratori dipendenti per le ore non lavorate.
- (8) Infine, la legge 4714/2020⁵, citata nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, introduce il finanziamento da parte dello Stato dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali. La misura è rivolta alle imprese stagionali del settore terziario, vale a dire le imprese con il 50 % del fatturato concentrato nel terzo trimestre dell'anno, sulla base dei dati del 2019, e mira a finanziare i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, a condizione che le imprese mantengano lo stesso numero di lavoratori dipendenti che avevano il 30 giugno 2020.

maggio 2020 (Gazzetta ufficiale B' 1779 del 10 maggio 2020) e decisione ministeriale 23102/477/2020 (Gazzetta ufficiale B' 2268 del 13 giugno 2020).

³ Atto legislativo del 20 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A' 68) ratificato dall'articolo 1 della legge 4683/2020 (Gazzetta ufficiale A' 83).

⁴ Legge 4690/2020 (Gazzetta ufficiale A' 104) ratificata dagli articoli 122 e 123 della legge 4714/2020 (Gazzetta ufficiale A' 148), decisione ministeriale 23103/478 (Gazzetta ufficiale B' 2274 del 14 giugno 2020) e decisione ministeriale 32085/1771.

⁵ Legge 4714/2020 (Gazzetta ufficiale A' 148) ratificata dalla decisione ministeriale 32085/1771.

- (9) La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 2 728 000 000 EUR dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso a nuove misure di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia.
- (10) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Grecia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.
- (11) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.
- (12) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.
- (13) È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (14) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell'importo massimo di 2 728 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.
3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Grecia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5. La Grecia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.
6. La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

La Grecia può finanziare le seguenti misure:

- a) un'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dell'atto legislativo del 14 marzo 2020;
- b) la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell'ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dell'atto legislativo del 14 marzo 2020;
- c) un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'atto legislativo del 20 marzo 2020;
- d) un regime di riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 31 della legge 4690/2020;
- e) i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto dall'articolo 123 della legge 4714/2020.

Articolo 4

La Grecia informa la Commissione, entro il [*DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione*] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*